



Roma, 2 Settembre 2022

Dalla Segreteria Nazionale

♦ **Contratto di lavoro del personale non dirigente relativo al triennio 2019-2021. Corresponsione una tantum e indennità controllo del territorio, adeguamento indennità e lavoro straordinario**

CONTRATTO 2019/2021 L'intervento

Come noto, sono già trascorsi tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – avvenuta in data 31 maggio 2022 – del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»".

Ad oggi, non è ancora stato dato seguito alle seguenti previsioni contrattuali:

- ⇒ erogazione degli importi una tantum previsti per gli anni 2019-2020-2021;
- ⇒ corresponsione nuove indennità contrattuali (quali controllo territorio);
- ⇒ adeguamento indennità;
- ⇒ adeguamento corresponsione orario lavoro straordinario;
- ⇒ arretrati corrispondenti all'incremento delle indennità e del lavoro straordinario.

Considerando il permanere di una condizione, francamente inaccettabile, di ritardo e di assenza di notizie certe sui tempi di liquidazione delle spettanze, si richiede che siano adottate le opportune misure urgenti affinché sia data piena applicazione economica alle previsioni normative contenute nel D.P.R. richiamato.

♦ **Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici (TFS) riepilogo dei termini di pagamento**

Per rispondere alle molte sollecitazioni ricevute, l'INPS con comunicato stampa del 26 agosto, ha inteso riepilogare i termini di pagamento stabiliti per il trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici. "Sulla base di quanto previsto dalla normativa, i termini per l'erogazione del TFS ai dipendenti pubblici variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Nel dettaglio la normativa vigente prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi. Sulla base di queste tempistiche, l'erogazione della prestazione può quindi avvenire:

- * in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- * in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;



* in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima. Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori durante i quali non

maturano interessi di mora, in quanto l'elaborazione e la liquidazione dei TFS dipende anche dalla celerità di trasmissione dei dati giuridici ed economici utili all'elaborazione della prestazione da parte degli Enti ex datori di lavoro. Operazione che, talvolta, può determinare un ampliamento dei tempi di lavorazione delle istanze che si presentino incomplete sotto il profilo degli elementi utili al calcolo della prestazione. Va infine ricordato che, quando si va in pensione prima di aver raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Monti/Fornero, ad esempio usufruendo del beneficio pensionistico "Quota 100", i termini per l'erogazione del TFS decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico o contributivo previsto dalla Monti Fornero), non dalla data di effettivo collocamento a riposo. Al momento dell'accesso alla pensione è possibile presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad uno specifico Accordo Quadro sottoscritto tra ABI e i Ministeri interessati, sentito l'INPS - rinnovato di recente e in corso di pubblicazione sulla G.U, una richiesta di finanziamento per una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata, entro un massimo di 45.000 euro. L'INPS in tal caso, a fronte della presentazione della domanda on-line di anticipazione da parte dell'iscritto, ha 90 giorni di tempo per rilasciare la certificazione, e 30 giorni, dalla data di notifica del contratto da parte della Banca, per produrre la presa d'atto, decorsi i quali la richiesta di anticipazione deve essere ripresentata. Il finanziamento dell'anticipazione autorizzata viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall'INPS."

*Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.INPS.it

◆ **Previdenza dedicata e diritti pensionistici. Il SIAP sempre in prima linea e con coerenza per tutelare il sistema previdenziale dei poliziotti e le nostre pensioni**

Continua la vertenza del Siap per la serenità del futuro dei poliziotti in quiescenza che dipende, tra l'altro, dal riconoscimento della corretta applicazione della specificità previdenziale (art. 19 comm.1 L.183/10). Lasciamo al populismo sindacale e politico i proclami propagandistici pre-elettorali con i quali stanno seminando preoccupazione tra le colleghe ed i colleghi per una presunta, ad oggi infondata, riforma previdenziale che andrebbe a penalizzare la nostra categoria. Nel frattempo il SIAP, come sempre, sta lavorando da tempo e intensamente per tutelare il personale in servizio e i colleghi in quiescenza, l'obiettivo è garantire ai futuri pensionati una retribuzione dignitosa, lottiamo quotidianamente per cercare di far applicare in modo adeguato la normativa vigente ai poliziotti e alle poliziotte. Fondamentale è stata la battaglia vinta sul fronte dell'articolo 54 DPR 1092/1973 recepita dall'ultima "legge di bilancio" che finalmente ha riconosciuto anche

ai poliziotti i benefici sino ad oggi riservati ingiustamente solo ai militari. Naturalmente c'è ancora molto da fare per ottenere un'equiparazione ancor più soddisfacente ma la strada è stata aperta e andremo avanti ancor più risoluti, calibrando la strategia sindacale tenendo in debita considerazione gli sviluppi e orientamenti giuri- sprudenziali in atto.

Per questo, dopo aver ottenuto con i nostri ricorsi legali depositati e discussi di fronte alle Corti dei Conti della Liguria, Emilia e Sicilia, la conferma dei risultati acquisiti attraverso la legge di bilancio, abbiamo valutato di non presentarci in altre sedi territoriali della stessa magistratura contabile, perché in questa fase è prioritario portare a casa un altro risultato ovvero il riconoscimento retroattivo della decorrenza applicativa dell'art. 54, fissato ad oggi a decorrere dal 1/gennaio/2022.

Per ciò che attiene al mancato riconoscimento dei 6 scatti sul TFS, riservato al personale della Polizia di Stato che è stato collocato in quiescenza a domanda, a condizione di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di anzianità di servizio utile, anche su detta problematica ci siamo mossi con un'iniziativa concreta e vantaggiosa, mettendo a disposizione dei pensionati interessati un ricorso gratuito da presentare presso i Tar territorialmente competenti.

Iniziativa che, al momento abbiamo deciso di "congelare", non depositando i ricorsi pronti ad essere presentati, dopo aver tenuto conto dell'esito sempre più incerto e contrastante dei giudizi emessi in quest'ultimo arco temporale sullo stesso argomento dai Tribunali Amministrativi sul territorio nazionale

Infine, da sempre il SIAP si batte con coerenza per recuperare il danno economico subito anche dai poliziotti

a causa dell'introduzione dal 1.1.1996 della Legge Dini e la conseguente mancata applicazione della cosiddetta Previdenza Complementare. Una battaglia portata avanti tenendo conto degli articolati sviluppi giurisprudenziali senza cadere mai nel grave errore di cavalcare strumentalmente il disagio dei colleghi ma cercando di trovare soluzioni capaci di dare una risposta concreta alla categoria. Per questo, ci siamo muovendo su più fronti. Infatti oltre ad aver già depositato attraverso il nostro Studio Legale, due diffide con l'obiettivo di riuscire ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione della previdenza complementare, stiamo anche rivendicando con forza l'introduzione della cosiddetta Previdenza Dedicata.

Come noto, grazie alla nostra costante azione sindacale, la legge di bilancio per l'anno 2022 (art. 1 commi 95-97) ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Intervento normativo atteso da anni, rivendicato dal Siap, con il quale vengono destinate risorse per la c.d. previdenza "dedicata", in alternativa e più favorevole della mancata attivazione della previdenza complementare.

L'obiettivo è quello di puntare, nell'ambito della previdenza dedicata, un percorso mirato a ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili all'atto del pensionamento per



SIAP-**Inform@****N. 19**
del 2 Settembre 2022**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile
di redazione**

Loredana Leopizzi

RedazioneEnzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso**Collaboratori**Giuseppe Crupi
Vito VentrellaSede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

vecchiaia, in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età senza perdere il mantenimento del TFS, dei sei scatti e del moltiplicatore del quinto, collegando quest'ultimo al montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole rispetto all'attuale, mantenendo gli attuali limiti ordinamentali previsti per la pensione di vecchiaia dei poliziotti.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Per le **CONVENZIONI** che il SIAP ha stipulato a favore degli iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile da [QUI](#)

Seguici anche sui nostri canali social

